



TRIBUNALE DI PARMA
Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti

Fallimento: [REDACTED]

con sede legale in Parma (),

[REDACTED]

Numero:

Dichiarato

in

data:

26/2013

20/03/2013

Giudice Delegato: Dott. Pietro Rogato

Curatore: Rag. Raffaele Quarantelli

VERBALE DI ESAME E DI FORMAZIONE

DELLO STATO PASSIVO TARDIVE

L'anno 2014 il giorno 14 Luglio alle ore 12:25 presso il Tribunale di Parma avanti al Giudice Delegato all'intestato Fallimento Dott. Pietro Rogato, presente il Curatore Rag. Raffaele Quarantelli, si procede all'esame e alla formazione dello stato passivo delle domande tardive.

Il G.D., visto il proprio provvedimento reso in calce al decreto di esecutività dello stato passivo tempestivo, dispone procedersi all'esame delle domande tardive depositate nei termini.

Prese in esame le domande inserite nel progetto di stato passivo predisposto dal Curatore e depositato in questa Cancelleria, il Giudice delegato stabilisce quanto segue:

Tribunale di Parma
Sezione Fallimentare
Procedura n. 26/2013 R.G. Fall. - Fallimento Archimede S.r.l.
Giudice Delegato: Dott. Pietro Rogato
Curatore Rag. Rafafele Quarantelli

*

Il Giudice Delegato, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 14/7/2014 sulla seguente insinuazione:

Cron. 00011, creditore UNICREDIT SPA domicilio c/o
Avv. Bertani Pietro - Borgo Ronchini 4 - Parma

Richiesta del Creditore: Ipotecari 1.500.000,00;
Chirografari 58.630,75

Proposta del Curatore: Ammesso per euro 58.630,75, Categoria Chirografari, come richiesto.; Ammesso per euro 1.235.075,51, Categoria Ipotecari; Risulta escluso l'importo di € 264924.49 in quanto dal parere redatto dall'Avvocato Matteo Ferroni risulta che i tassi applicati siano superiori al tasso soglia per le operazioni su mutui, come da memoria allegata.

Provvedimento del Giudice:

Esaminata la domanda di ammissione, Letta la memoria redatta dal Curatore del Fallimento Rag. Quarantelli ed il parere del legale incaricato, nonché le osservazioni del creditore istante **Unicredit SpA**

Premesso che la L. 24/2001 stabilisce che *"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 350/2013 ha ribadito questo concetto, poggiando la propria interpretazione anche sulla sentenza della Corte Costituzionale 29/2002 e seguendo una precedente pronuncia dello stesso tenore (Cass. 5324/2003): tutte le voci contrattuali (escluse imposte e tasse) devono essere conteggiate nel calcolo del TEG (o ISC: indicatore sintetico di costo), **compresi gli interessi di mora.**

Da ultimo, tra le tante, è stato stabilito come *"la giurisprudenza si era in gran parte orientata nel senso di ricomprendere nel calcolo del TEG qualsiasi onere effettivamente sopportato dal cliente quale costo*

economico dell'operazione, indipendentemente dalle istruzioni della Banca d'Italia.

"La portata normativa della Legge 2/09 ... si risolve in realtà in una mera conferma della "disciplina vigente" e cioè nel richiamo dell'art. 644 c.p. e non delle circolari della Banca d'Italia, pacificamente prive di portata normativa" (C. d'A. Cagliari, 31/03/2014).

- Definita la norma di riferimento, in punto di diritto, occorre verificare il singolo contratto. Ossia verificare se il contratto preveda interessi di mora in caso di inadempimento e se gli stessi siano "sostitutivi" dell'interesse corrispettivo. Infatti:

- se la previsione contrattuale statuisce che la Banca debba applicare al cliente inadempiente solo e soltanto gli interessi di mora sul capitale, sostituendo questi agli interessi corrispettivi, non si farà la sommatoria tra tassi corrispettivi e tassi moratori ai fini del calcolo del TEG e si verificherà lo sfioramento del tasso soglia solo con riferimento al tasso moratorio sommato a tutte le spese accessorie;

- se invece il contratto prevede che il tasso moratorio si applichi in aggiunta a quello corrispettivo, allora i due indici andranno valutati congiuntamente ed il risultato andrà confrontato con i limiti normativamente imposti (legge n. 108/96 e succ. modifiche).

Nella fattispecie in esame, l'art. 5 del contratto stabilisce che **"l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata (..) e non pagato, produce interessi di mora (...)** La parte finanziata approva specificatamente il **diritto del Banco di imputare gli interessi di mora sull'intero importo della rata scaduta e non pagata".**

Pertanto, prevedendo il contratto che gli interessi moratori non si sostituiscano a quelli corrispettivi ma si sommino a questi (quindi su ogni rata già formata da quota capitale e quota interessi corrispettivi) si può concludere che, applicando la normativa al contratto *de quo*, anche gli interessi di mora siano da computarsi ai fini del TEGM e pertanto quest'ultimo sfiora il tasso soglia (vigente alla data della stipula) ed il contratto di mutuo sia usurato *ab origine*, quindi trova applicazione la sanzione civilistica ex art. 1815 u.c. c.c.:

Si ammette, relativamente al mutuo ipotecario, solo la quota capitale residua pari ad € 1.235.075,51

Categoria Ipotecari, si esclude l'importo di € 264.924,49 per interessi ed accessori.

Si ammette, relativamente al rapporto di conto corrente, l'importo di € 58.630,75, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il GD forma lo stato passivo delle domande tardive in conformità a quanto risulta dal verbale 1477/2014 e dal provvedimento che precede, lo dichiara esecutivo e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che lo stesso integra lo stato passivo già dichiarato esecutivo in data _____

Parma, 25/07/2014

Il Giudice Delegato
Dott. Pietro Rogato

TRIBUNALE DI PARMA
DEPOSITATO IL
25 LUG. 2014
IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Gabriella Sportelli

